

NOVITA' IN TEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità
amministrativa e per l'analisi
d'impatto degli atti in itinere*



- Nota di lettura.....	p. 1
- Testo della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 sett. 2008	" 5

NOTA DI LETTURA

Il tema della qualità della regolamentazione reca insito quello della progettazione ed istruttoria normative.

Ad imprimere maggior impulso ed articolazione a queste ultime, pare mirare la rivisitazione dell'analisi tecnico-normativa condotta dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008), intitolata: Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN).

La disciplina dell'analisi tecnico-normativa ivi recata sostituisce quella che fu posta dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000.

In tale sostituzione, non mancano variazioni di carattere innovativo, qui di seguito prese in rapida rassegna.

Si tratta, dunque, di *analisi tecnico-normativa*, la quale si coagula in una apposita relazione predisposta dal Governo a corredo ed illustrazione dei disegni di legge di sua iniziativa nonché delle altre sue proposte di atti normativi.

La definizione della analisi tecnico-normativa permane pressoché immutata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008, rispetto alla precedente direttiva del 2000.

L'analisi tecnico-normativa mantiene a suo oggetto: l'incidenza della proposta normativa sull'ordinamento giuridico vigente; la conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria, agli obblighi internazionali (questi ultimi, innanzi non rammentati), al riparto di competenze con le autonomie territoriali; la ricognizione se siano stati attivati interventi di delegificazione nella materia che si vada a normare.

Ancora, essa verifica la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi, nonché delle modalità di modificazione o abrogazione di precedenti disposizioni.

L'analisi tecnico-normativa deve esser svolta tenendo conto degli orientamenti, nella materia di volta in volta considerata, della giurisprudenza, non solo nazionale ma anche comunitaria (ed è, quest'ultima espressa previsione, innovativa).

Più in generale, una maggiore attenzione al contesto normativo comunitario ed internazionale può dirsi sollecitata dalla direttiva del 2008, che le dedica una specifica sezione della griglia metodologica ch'essa reca allegata (sezione assente nella precedente direttiva).

Ma prima che le diversità di contenuti, vale rimarcare come la direttiva in esame miri a far acquistare all'analisi tecnico-normativa un diverso 'mordente', un ampliato ruolo.

Muove in questa direzione l'articolo 14 della direttiva, il quale prevede che ove la relazione recante l'analisi tecnico-normativa - che l'amministrazione proponente è tenuta a trasmettere al Dipartimento affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7) - sia da quest'ultimo ritenuta carente, non può aversi iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, prima di una adeguata integrazione della analisi medesima.

Vi è inoltre l'intento di un maggiore coordinamento tra amministrazioni, prevedendo ch'esse possano curare congiuntamente la stesura di parti della relazione tecnico-normativa (articolo 12).

Del pari significativa pare la previsione (articolo 6) di una espressa indicazione, entro la relazione, del referente dell'amministrazione proponente, con cui eventualmente interloquire in vista della discussione della proposta normativa.

Quanto alla complessiva attuazione della direttiva in esame, il Dipartimento affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei ministri ha il compito di effettuarne il monitoraggio (articolo 16).

L'oggetto della relazione tecnico-normativa si articola in tre parti:

- aspetti tecnico-normativi di diritto interno;
- contesto normativo comunitario e internazionale;
- elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

Se ne trova formulazione in un allegato alla direttiva, il quale reca la "griglia metodologica" per la stesura della relazione.

La prima parte (*aspetti tecnico-normativi di diritto interno*) riceve, ad opera della direttiva del 2008, alcuni ampliamenti.

Si prevede ora ch'essa debba esplicitare, oltre che la necessità dell'intervento, i suoi obiettivi, nonché la coerenza con il programma di governo.

Si ha una riformulazione circa la verifica della compatibilità con le competenze e funzioni degli enti locali (sì da tener conto dell'articolo 114 della Costituzione - come modificato con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - che prevede

che gli enti locali "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione").

E' inoltre introdotta la verifica della compatibilità della proposta normativa, ancor riguardo l'attività delle autonomie locali, con i principi sanciti dal riformulato articolo 118, comma 1, della Costituzione (ossia sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione).

Per altro riguardo, si persegue una ricognizione attenta non solo alla dialettica delegificazione-rilegificazione, bensì all'intero spettro degli strumenti di semplificazione normativa.

Non innanzi previste erano inoltre l'indicazione, nella relazione tecnico-normativa, se vi siano progetti di legge all'esame del Parlamento su materie analoghe (e relativo stato dell'iter), nonché di quali siano le linee prevalenti della giurisprudenza nella materia considerata (e se siano pendenti giudizi di costituzionalità).

La seconda parte della relazione (*contesto normativo comunitario e internazionale*) è assai ampliata (ed anzi, innovativamente prevista come parte a sé stante) dalla direttiva del 2008.

La precedente direttiva del 2000 si limitava infatti a prevedere una analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Ad essa, ora si affiancano la verifica se siano in corso procedure di infrazione da parte della Commissione europea e se siano pendenti giudizi sulla materia considerata dalla proposta normativa, innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee o alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Di queste Corti, deve esser data indicazione anche delle linee giurisprudenziale prevalenti, nella materia di volta in volta considerata.

Ancora, la relazione reca "eventuali indicazioni" sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La terza parte della relazione (*elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*) mantiene immutati, rispetto alla previsione della direttiva del 2000, gli elementi più strettamente connessi ad una attività di *drafting* del testo.

Vi è però, al contempo, l'intento di innovare includendo alcuni nuovi profili.

Così, trova ora indicazione nella relazione tecnico-normativa, innanzi non prevista, l'interazione delle nuove disposizioni con quelle previgenti, non solo in termini di abrogazione implicita (da rendere esplicita) ma anche di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, o

di interpretazione autentica, o deroga. Del pari è rilevato l'eventuale effetto retroattivo della disposizione introdotta.

Rilevanti paiono le innovazioni scandite in ultimo dall'allegato alla direttiva.

Talché la relazione tecnico-normativa è ora chiamata a verificare se la materia disciplinata dalla proposta normativa sia oggetto di deleghe ancora aperte (anche a carattere integrativo o correttivo).

Ancora, essa deve indicare il percorso attuativo della proposta normativa: se e quali atti successivi siano previsti, con inoltre una verifica se i termini previsti per la loro adozione siano congrui o meno.

Infine la relazione verifica la piena utilizzazione di dati statistici ed il loro aggiornamento, ovvero rileva la necessità di commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Questi ultimi profili (percorso attuativo; dati statistici) come altri (indicazione degli obiettivi; ricognizione della disciplina di una materia in altri Paesi dell'Unione europea), che la nuova relazione tecnico-normativa come configurata dalla direttiva del 2008 è chiamata ad approfondire, attengono invero, in linea teorica, maggiormente ad una analisi di impatto della regolamentazione.

La loro inclusione nella direttiva qui esaminata pare rispondere all'intento (oltre di una minore 'separatezza' tra le due relazioni) di orientare la relazione tecnico-normativa verso una maggiore ricchezza informativa, sì da valorizzarne la funzione in sede di istruttoria normativa.

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, il 25 settembre 2008, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

08A06720

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2008.

Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione;

Viste la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1, comma 22-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale è stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali è stata costituita l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, denominata «Unità»;

Visto l'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 29 marzo 2007;

Visto il piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di aggiornare, nell'ambito dell'attività del Governo, gli strumenti normativi volti alla verifica dell'incidenza della normativa in via di adozione sull'ordinamento giuridico vigente;

Considerata la necessità, in particolare, di ridefinire e rendere più efficace la disciplina relativa alla «Relazione tecnico-normativa» contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, anche al fine di tenere conto delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e di dare maggiore rilievo, nell'attività normativa, ai profili comunitari e internazionali;

EMANA

la seguente direttiva:

1. La presente direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sostituendo la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e all'analisi dell'impatto della regolamentazione.

2. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.

3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente, sia nazionale che comunitaria, e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto nonché dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

4. L'ATN, inoltre, dà conto anche di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

5. L'ATN illustra altresì la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.

6. La relazione è accompagnata dall'indicazione del referente dell'amministrazione proponente cui è possibile segnalare l'opportunità di eventuali correzioni e/o integrazioni della relazione ATN prima della discussione del provvedimento.

7. L'ATN è contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali. Essa è trasmessa al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 1 *1-ter* della legge n. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni, e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'art. 14, commi 3 e 7 della legge n. 246/2005, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

8. Per i regolamenti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione.

9. La relazione contenente l'ATN è redatta secondo lo schema di cui alla scheda A allegata alla presente direttiva che sostituisce lo schema allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000.

10. Conformemente alla griglia metodologica allegata, la relazione contenente l'ATN rappresenta, unitamente alle altre relazioni previste a corredo degli atti normativi, uno strumento idoneo a supportare la qualità della regolazione e ad assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione dei provvedimenti normativi del Governo.

11. L'ATN è redatta in modo da assicurare:

a) l'individuazione della effettiva necessità dell'intervento normativo, al fine di prevenire l'iter di eventuali atti normativi non necessari;

b) la conformità alla Costituzione, prevenendo possibili censure di legittimità costituzionale e riducendo al minimo la possibilità di incertezza giuridica conseguente alla pendenza di giudizi di costituzionalità;

c) che la normativa si inserisca in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente;

d) il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie territoriali;

e) l'utilizzo diffuso, ove possibile, degli strumenti di semplificazione;

f) il coordinamento con altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto;

g) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza e di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto, e con gli obblighi internazionali;

h) il miglioramento della posizione italiana nell'ambito delle procedure d'infrazione azionabili da parte della Commissione Europea nonché dei giudizi di condanna della Corte europea dei Diritti dell'uomo;

i) la sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa, anche con riferimento alla correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi e alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti;

l) l'incidenza positiva del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico, sui processi di liberalizzazione e restituzione delle attività, anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della società aperta.

12. L'amministrazione proponente può predisporre una o più parti della relazione ATN con la collaborazione degli uffici legislativi delle amministrazioni competenti nelle materie che devono essere oggetto di approfondimento in base agli indicatori contenuti nella griglia metodologica. La cura congiunta di parti della relazione ATN, che ne contiene specifica menzione, ha luogo prima della discussione dell'atto normativo in sede di riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

13. Le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del DAGL nella redazione dell'ATN in tutte le relative fasi.

14. Se il DAGL ritiene carente o insufficiente l'ATN, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludono l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal DAGL al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione.

15. In occasione della pubblicità data agli schemi degli atti normativi proposti, le amministrazioni assicurano adeguata pubblicità alla corrispondente ATN svolta.

16. Il DAGL effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, anche con riferimento alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio in materia di AIR ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge n. 246/2005, e può trasmettere alle amministrazioni raccomandazioni e note esplicative volte a supportarne l'attuazione.

Roma, 10 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato A**GRIGLIA METODOLOGICA****PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

- Amministrazione proponente:.....
- Titolo:.....
- Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):.....

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
- 2) Analisi del quadro normativo nazionale.
- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessit , della coerenza con quelle gi  in uso.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessit  di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilit  dei relativi costi.

08A06653

XVI legislatura, fascicoli pubblicati:

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura

(maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa

(maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi'

(giugno 2008)

(in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 4

Tagliar leggi con decreto-legge

(giugno 2008)

n. 5

Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito

(luglio 2008)

n. 6

Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori

(luglio 2008)

(in collaborazione con il Servizio Studi)

n. 7

Stato-Regioni e qualità della regolamentazione

(settembre 2008)

(in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 8

Novità in tema di relazione tecnico-normativa

(settembre 2008)